



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO** l'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che, sino all'anno 2033, le dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare siano annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ora Ministro per la pubblica amministrazione - secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-*bis* del medesimo codice;
- VISTO** l'articolo 2206-*bis*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare la progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, prevede, alla lettera *b*), l'entità complessiva di 170.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, alla lettera *c*), l'entità complessiva di 160.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2034;
- VISTI** gli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare, che determinano gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale;
- VISTO** l'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare, che, a decorrere dall'anno 2010, riduce del 40 per cento gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice, stabilendo che dall'applicazione di tale disposizione devono conseguire economie per un importo non inferiore a 304 milioni di euro e contemplando, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del Dicastero medesimo;
- VISTO** l'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che, in aggiunta alle riduzioni previste dall'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riduce ulteriormente di 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a partire dall'anno 2016 gli oneri di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice;



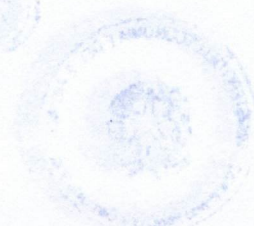
- VISTO l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo;
- VISTO l'articolo 10, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20/12/2021;
- VISTO l'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che - ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 160.000 unità e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798, 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis del medesimo codice - le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano determinate, per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 11 marzo 2024, recante la «Determinazione, per l'anno 2024, delle dotazioni organiche massime degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, suddivise per ruolo e grado», registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 2024, n. 849, e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile 2024;
- VISTE le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare relative al reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari delle Forze armate;

DECRETA

Art. 1

Determinazione delle dotazioni organiche

1. Per l'anno 2024 le dotazioni organiche massime degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 1 annessa al presente decreto.

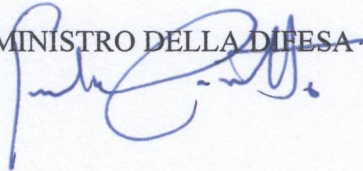


Art. 2
Determinazione delle consistenze

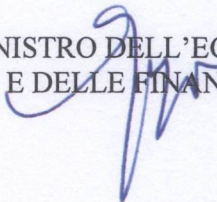
1. Per l'anno 2024 le consistenze medie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 2 annessa al presente decreto.

Roma, li **07 MAG. 2025**

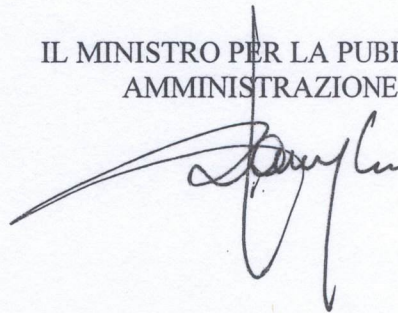
IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - IPZS S.p.A. - S. COD. 350UXC0098



TABELLA 1

**DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI ESERCITO, MARINA
(ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA**
(Articolo 2207 d.lgs. n. 66 del 2010)

ANNO 2024

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI
Ufficiali ^{(2) (3)}	10.180	4.182	5.528	19.890
Marescialli	12.046	9.849	18.415	40.310
Sergenti	10.218	4.130	5.467	19.815
VSP	45.806	7.913	6.549	60.268
VFP4	18.923	4.563	3.819	27.305
VFI				
TOTALI	97.173	30.637	39.778	167.588

- ⁽¹⁾ Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).
- ⁽²⁾ Ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010, come da entità indicate nelle tabelle 1, 2 e 3, di cui all'articolo 711-bis del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
- ⁽³⁾ Entità già determinate dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 11 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 2024, n. 849, adottato ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 66 del 2010.



TABELLA 2

**DETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE MEDIE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI ESERCITO, MARINA
(ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA
(Art. 2207, d.lgs. n. 66 del 2010)**

ANNO 2024

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI
Ufficiali ⁽²⁾	9.827	3.919	5.090	18.836
Marescialli	11.873	9.335	18.252	39.460
Sergenti	10.082	3.687	5.259	19.028
VSP	44.516	6.331	6.232	57.079
VFP4	4.428	2.053	1.547	8.028
VFI	14.216	2.556	1.260	18.032
TOTALI	94.942	27.881	37.640	160.463

(1) Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).

(2) Ufficiali dei ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010 (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), soprannumeri di legge esclusi.

